



OPERAZIONI STRAORDINARIE

La liquidazione delle società di capitali tra novità fiscali e pronunce giurisprudenziali

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi società di capitali

Scopri di più

La disciplina fiscale della **liquidazione societaria** cambia anche per i soggetti Ires, a seguito dell'intervento dell'[articolo 18, D.Lgs. 192/2024](#), che modifica il comma 3, dell'[articolo 182, Tuir](#). Ma per le società di capitali il tema della liquidazione registra anche un **importante intervento della Cassazione a Sezioni Unite** in materia di **responsabilità dei soci e dei liquidatori**.

Ma andiamo con ordine, esaminando dapprima le **novità di carattere fiscale**.

Con il nuovo [articolo 182, comma 3, Tuir](#), viene abbandonato l'assunto secondo cui **l'imponibile degli esercizi intermedi del periodo di liquidazione** veniva determinato in forma provvisoria, salvo conguaglio una volta che fosse **definitivo il periodo unico di liquidazione**, cioè **dall'inizio della stessa fino alla fine della procedura**. Questa peculiarità nella determinazione del reddito era applicata nel caso in cui il periodo di liquidazione **non superasse cinque esercizi**.

Con la nuova versione del citato comma 3, [articolo 182, Tuir](#), si passa ad un **regime di determinazione definitiva dell'imponibile degli esercizi intermedi**, tenendo conto che il reddito va determinato in base al **bilancio finale** se la liquidazione **non si protrae oltre l'esercizio** in cui è stata proclamata, mentre se si protrae **oltre tale esercizio la determinazione dell'imponibile** è, come si diceva, **autonoma e definitiva in ciascun periodo intermedio**. A differenza di quanto accade per le società di persone, le **società di capitali possono scomputare dal reddito imponibile** le perdite degli esercizi precedenti, applicando le **consuete limitazioni previste dall'articolo 84, Tuir**, cioè **abbattimento al massimo dell'80% del reddito fino a capienza dello stesso**. Su questo punto va ricordato che la dottrina (Circolare Assonime n. 33/2011) ritiene che **il limite dell'80% sia derogabile in sede di chiusura della liquidazione**, poiché la norma di cui all'[articolo 84, Tuir](#), non ha come obiettivo la riduzione della compensazione della perdita, ma solo la **sua diluizione nel tempo** e, **cessata l'esistenza della società, non avrebbe senso prolungare il periodo di compensazione con redditi che non verranno mai più prodotti**. Questo meccanismo di riporto a nuovo delle perdite pregresse è **applicabile qualunque sia il periodo**



di liquidazione; quindi, anche nel caso in cui esso superi il lasso temporale di 5 esercizi. È chiaro, tuttavia, che l'obiettivo di compensazione tra redditi e perdite è efficacemente raggiunto **solo se le perdite precedono gli utili**, poiché nel caso contrario si vanificherebbe **l'utilizzo delle perdite**, atteso che esse, **se prodotte dopo gli utili**, non incroceranno mai più un imponibile da ridurre. In questo senso interviene la novità dell'[articolo 182, comma 3, Tuir](#), cioè il **meccanismo di riporto all'indietro delle perdite** (*carry back*). **Tale opzione** (va ricordato che il *carry back* si applica sempre in forma facoltativa) è esercitabile quando **il lasso temporale della liquidazione non supera 5 esercizi**. Essa permette di **rideterminare a ritroso redditi che**, in base al nuovo disposto normativo, sono stati **determinati a titolo definitivo**. La perdita può, quindi, essere addossata ai redditi precedenti, rispettando la loro **progressione temporale**, e la **riduzione avviene**, si ritiene, non nel limite dell'80% dell'imponibile, bensì **fino a totale capienza dello stesso**.

La novità certamente va incontro al caso frequente in cui **la perdita si manifesta solo alla fine della liquidazione**, ma dal punto di vista sostanziale non sembra che lo scenario cambi radicalmente rispetto al passato. Proviamo ad immaginare una **liquidazione di una società di capitali** che termina al 5° esercizio con la seguente sequenza di redditi e perdite:

- anno 1= 100;
- anno 2= 150;
- anno 3= 400;
- anno 4 = 250;
- anno 5 = - 450;

Ires versata nei primi 4 anni determinati a titolo definitivo = 216.

Il riporto all'indietro della **perdita di 450 comporta che l'anno 4 diventi** = 0 e l'anno 3 = 200; quindi, rispetto a 156 (Ires versata negli anni 3 e 4) l'Ires dovuta diventa 48, con emersione di un **credito per 108**. Ma la situazione non sarebbe stata diversa con la precedente normativa, secondo cui si sarebbe determinato un **unico periodo di liquidazione con imponibile pari a 450** cui sarebbe conseguita **Ires dovuta per 108**, a fronte di una **Ires versata a titolo provvisorio per 216** (imponibile dei primi 4 anni = 900) e **credito emergente di 108**.

Le cose cambiano se la liquidazione si protrae **oltre il 5° esercizio**, ma in questo caso sia nel passato sia nel presente, i **periodi d'imposta vanno considerati definitivi** e, quindi, la perdita, se prodotta alla fine della liquidazione (es. sesto anno) **viene comunque vanificata**.

Ma per la liquidazione delle società di capitali è anche importante segnalare un **recente intervento della Cassazione a Sezioni Unite** (sentenza n. 3625/2025) che mette un punto fermo sulla **responsabilità dei soci per le obbligazioni non estinte**. Tale responsabilità non può prescindere dalla dimostrazione che i soci abbiano incassato utili e tale principio è attestato **sia per le passività civilistiche** ([articolo 2495, cod. civ.](#)) **sia per quelle fiscali** ([articolo 36, D.P.R. 602/1973](#)) con l'unica differenza che, ai fini di accertare quest'ultima responsabilità, **valgono anche gli utili percepiti nei due esercizi anteriori alla messa in liquidazione**. Ma l'onere



probatorio resta in capo al creditore (privato o Erario) e tale prova costituisce **elemento essenziale**, affinché sia **legittima l'azione verso i soci** (interesse ad agire). Ciò non va però confuso con la **possibilità per i soci stessi di agire in giudizio**; possibilità che non è limitata dalla circostanza che siano state ottenute somme in **dipendenza della procedura liquidativa**.

Quindi, il **socio non è successore universale rispetto ai debiti non estinti** della società, ma solo un soggetto che **può essere coinvolto previa dimostrazione dell'avvenuto incasso**. Ben diversa è, invece, la **posizione del liquidatore**, la cui responsabilità non ha natura successoria nei confronti della società, bensì **natura risarcitoria**, laddove il **liquidatore abbia agito in modo da generare un comportamento colposo**. Tale comportamento colposo si traduce, nella maggior parte dei casi, nel **non aver rispettato la par condicio *creditorum* e l'ordine dei privilegi** (quest'ultimo punto espressamente citato nella responsabilità verso l'Erario dall'articolo 36, D.P.R. 602/1973). Ma per il liquidatore vi è un'inversione **dell'onere della prova**, il che comporta che sia quest'ultimo a dover dimostrare **l'insussistenza della pretesa del creditore**, a fronte di un comportamento nel **gestire la liquidazione, non macchiato da colpe**.